

Opuscolo informativo per il lavoratore

IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI
LAVORO

Decreto Legislativo n.81/2008

I dispositivi di protezione individuale (DPI)



Definizioni

Si intende per DPI qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.

Non costituiscono DPI:

- Gli indumenti di lavoro
- Le attrezzature di soccorso e salvataggio

Obblighi d'uso

I DPI devono essere utilizzati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure di prevenzione.

Requisiti dei DPI

I DPI devono essere conformi alle norme di cui al [DL. n°475/1992](#) e s.m.i.. Devono inoltre:

- Essere adeguati ai rischi
- Essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro
- Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore

Obblighi del D.L.

Ai fini della scelta dei DPI, il D.L.:

- Effettua la analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi.
- Individua i DPI affinché questi siano adeguati ai rischi.
- Valuta, sulla base delle Informazioni fornite dal fabbricante, le caratteristiche dei DPI presenti sul mercato, confrontandoli.

Sulla base delle norme di uso fornite dal fabbricante, il D.L. individua le condizioni di utilizzo del DPI in funzione di:

- Entità del rischio.
- Frequenza dell'esposizione al rischio.
- Prestazione del DPI.

Il D.L. fornisce ai lavoratori DPI conformi al [D.L. 475](#) e all'[Allegato VIII \(art. 79\)](#)

Il D.L.:

- Mantiene in efficienza i DPI mediante pulizia e manutenzione secondo le indicazioni del fabbricante.
- Provvede affinché i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti.
- Fornisce istruzioni comprensibili ai lavoratori (rendendole disponibili in azienda).
- Informa il lavoratore sui rischi dai quali il DPI lo protegge.
- Stabilisce le procedure di riconsegna e deposito del DPI.

- Assicura una formazione adeguata ed eventualmente anche addestramento.

Obblighi dei lavoratori

- I lavoratori si sottopongono al programma di formazione ed addestramento organizzati dal D.L.
- Utilizzano i DPI conformemente alle informazioni ed alla formazione ricevuta.
- Provvedono alla cura dei DPI messi loro a disposizione.
- Non apportano loro modifiche di propria iniziativa.
- Seguono le procedure di riconsegna.
- Segnalano immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato.

ALLEGATO VIII

Nelle lavorazioni che presentano specifici rischi di punture, tagli, abrasioni alle mani, piccoli traumi, i lavoratori devono essere forniti di camice protettivo, guanti o altri mezzi di protezione e scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo.



Guanti in tessuto con presa in gomma antiscivolo



Guanti in pelle scamosciata



Scarpe con punta rinforzata e suola antiscivolo



Camice protettivo

Nelle lavorazioni che prevedono manipolazione di sostanze acide e alcaline, disinfettanti e detergenti corrosivi i lavoratori devono essere forniti di camice protettivo, guanti, scarpe e DPI di protezione del volto.



*Visiera antischizzio
gomma antiscivolo*



Guanti in poliuretano antiacido



Scarpe con para in

Nelle lavorazioni che prevedono la possibile respirazione di sostanze inquinante di forma particellare (polveri, fumi), disinfettanti e detergenti corrosivi i lavoratori devono essere forniti di dispositivi di protezione delle vie respiratorie (con filtro antipolvere in relazione alla concentrazione).



Maschere antipolvere con filtro



Machera antipolvere senza filtro

Per ogni profilo professionale sono individuati i DPI da utilizzare in relazione alla lavorazione svolta.